

posta, nè la svalutazione della moneta, nè i criteri della Commissione. O, viceversa, ammettete che la volontà contrattuale è subordinata al permanere delle condizioni che la determinano, e in questo caso per conciliare il diritto con l'equità, potete ammettere la revisione dei contratti, specialmente per quanto riguarda il prezzo da pagare:

E allora qual'è la ragione della limitazione?

Voi costituite delle Commissioni che devono essere giudici di equità, dicendo loro: non giudicate secondo l'equità, perchè se è equo compensare l'aumento superiore all'80 per cento, le Commissioni non potrebbero farlo.

Così voi contraddite lo stesso fondamento che volete a base dell'istituzione di questo principio. E lo tradite senza alcuna ragione nè logica nè giuridica.

Non ripeterò le argomentazioni di fatto con cui l'onorevole Colaianni dimostrava l'arbitrio di quest'ingiustizia, di questa limitazione; laddove l'agricoltura è già industrializzata, laddove il conduttore sia un semplice imprenditore, che viene ad avere un utile immensamente superiore a quello che egli stesso ha previsto al momento in cui il contratto è stato consentito, è una vera indegnità portare questa limitazione.

Non insisto per ragioni parlamentari nel domandare la soppressione dei due ultimi comma di questo articolo, ma dichiaro di mantenere il mio emendamento per quanto riguarda la prima parte.

PRESIDENTE. Non potrei mettere ai voti il suo emendamento. Metterò ai voti il primo comma dell'articolo 3. Coloro i quali non sono favorevoli al suo emendamento, voteranno contro.

L'onorevole Lissia ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LISSIA. Il collega Carnazza ha esposto in modo esauriente le considerazioni logiche, giuridiche ed economiche che consigliano di sopprimere l'articolo, e io mi associo per non tediare la Camera. Mi limiterò semplicemente a fare una considerazione d'indole generale. Una volta che noi istituiamo le Commissioni arbitrali dobbiamo dare ad esse i più ampi poteri, dobbiamo lasciare ad esse la più ampia facoltà di apprezzamento, perchè guardando i singoli casi dobbiamo applicare le diminuzioni e gli aumenti che sono necessari. Volere prestabilire, graduare questa diminuzione o aumento mi sembra che sia un controsenso

e suoni sfiducia per queste Commissioni. Perciò insisto nel mio emendamento per le ragioni esposte dall'onorevole Colajanni in sede di discussione generale e testè dall'onorevole Carnazza.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Cocuzza così concepito:

« *Sostituire:*

« In nessun caso l'aumento, di cui ai precedenti articoli, potrà essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.

« Per le affittanze collettive gestite da cooperative di combattenti, le quali risultino costituite a norma della legge speciale e da cooperative agricole costituite da lavoratori diretti questa legge non si applica ».

« Non si applica nemmeno per le piccole affittanze quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia.

« Ove però le piccole affittanze di cui al precedente comma si trovino di fronte a piccoli proprietari ed essi abbiano ricavato al netto dal fondo locato più di tre volte il canone dovuto in denaro all'originario proprietario locatore, l'aumento del canone contro tali affittanze potrà richiedersi in misura non superiore al 20 per cento.

« Per i piccoli fondi di spettanza delle opere pie sarà in ogni caso dovuto un aumento del canone in misura non eccedente il 30 per cento ».

Non essendo presente l'onorevole Cocuzza s'intende che abbia ritirato questo suo emendamento sostitutivo.

Segue l'emendamento dell'onorevole Maitilasso, firmato anche dagli onorevoli Marzi, Brugnola, Vella, Ventavoli, Mascagni, Farini, Fora, Niccolai, Buggino, Recalcati, così concepito:

« In nessun caso l'aumento di cui al precedente articolo potrà essere superiore all'80 per cento del canone originariamente pattuito quando si tratti di medii agricoltori.

« È escluso ogni aumento per la piccola affittanza quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia ».

Non essendo presente l'onorevole Maitilasso s'intende che l'abbia ritirato.

Segue un emendamento dell'onorevole Casaretto, firmato anche dagli onorevoli